

Per l'editoria si complica l'iter

Gli editori perdono l'automaticità del credito di imposta relativo agli investimenti. Con la pubblicazione sulla «Gazzetta Ufficiale» del 12 febbraio del decreto del ministero dell'Economia (si veda «Il Sole-24 Ore» del 13 febbraio) è divenuta operativa anche per il settore editoriale l'attività di monitoraggio e gestione preventiva introdotta dalla legge 178/2002. Gli editori non possono, pertanto, usare il credito di imposta con il modello F24, ma dovranno trasmettere una preventiva istanza al Centro operativo di Pescara.

Investimenti agevolati ed entità del credito. Gli editori che effettuano investimenti, entro il 31 dicembre 2004, in beni strumentali nuovi (ad esclusione degli immobili) destinati alla produzione di prodotti editoriali e in programmi di ristrutturazione economico-produttiva, possono godere di un credito d'imposta rapportato al costo sostenuto nella misura del 3% per il periodo di im-

posta in cui gli investimenti sono effettuati e per i quattro periodi successivi. Pertanto il credito risulta del 15% del costo sostenuto.

La vecchia procedura. Sino all'entrata in vigore del decreto 7 febbraio 2003 per utilizzare il credito di imposta, era sufficiente indicare il costo complessivo sostenuto per gli investimenti e l'importo del credito nelle dichiarazioni dei redditi relative al periodo di imposta nel quale gli investimenti erano stati effettuati e nei quattro successivi (oltre all'invio al ministero delle Attività produttive di una relazione illustrativa dei programmi degli investimenti). Il credito d'imposta poteva essere fatto valere in compensazione dalla data in cui era stato effettuato ogni singolo investimento mediante l'utilizzo del modello F24 (codice tributo 6746).

La nuova procedura. Con la pubblicazione del decreto 7 febbraio 2003 il credito è fissato nei limiti di 28.405.129 euro per ciascuno degli an-

ni 2003, 2004 e 2005. Le nuove disposizioni si applicano con riferimento ai crediti i cui presupposti si realizzano a decorrere dall'entrata in vigore del decreto. La concessione dei crediti è comunque sospesa per 60 giorni a decorrere dalla medesima data.

Per poter fruire del credito, oltre agli adempimenti già indicati, gli editori dovranno trasmettere — prima dell'effettuazione dell'investimento — un'istanza in via telematica al Centro operativo di Pescara (dati e specifiche tecniche saranno stabiliti da un provvedimento del direttore dell'Agenzia). Si applicano in quanto compatibili le procedure previste per l'agevolazione sugli investimenti nelle aree svantaggiate con un'importante eccezione: non è prevista la precedenza delle istanze presentate nell'anno precedente e non accolte per esaurimento fondi. Va ricordato che l'Agenzia dovrà istituire nuovi codici tributo.

PAOLO ADRIANO STELLA